REGOLAMENTO (CE) N. 1753/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer, del 13 luglio 2006 [2], ha modificato la tabella II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra, portando da 3 000 a 4 000 tonnellate il contingente tariffario annuo per gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», preparati o conservati. Tale decisione è entrata in vigore il 1º settembre 2006.

(2) Il volume del contingente tariffario annuo per gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 con il numero d'ordine 09.0679, deve essere modificato per tener conto di detto aumento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 è modificato come segue:

Nella tabella, per il numero d'ordine 09.0679 con riferimento al contingente tariffario annuo per gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», preparati o conservati, il volume «3 000» indicato nella sesta colonna è sostituito da «4 000».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

[1] GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 31/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 36).
[2] GU L 221 del 12.8.2006, pag. 15.